



Comune di Fermo

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti

Allegato B alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2023

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 69 del 29.07.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 30.07.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 29.04.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 31.03.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 23.05.2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 del 30.06.2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2022

Indice

TITOLO I - OGGETTO	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani	3
Art. 4 – Soggetto attivo	3
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	4
Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa	4
Art. 8 – Esclusioni dal tributo	5
Art. 8 bis – Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani	7
TITOLO III - TARIFFE E CATEGORIE D'UTENZA	7
Art. 9 – Categorie di utenza	7
Art. 10 – Scuole statali	8
Art. 11 – Tariffe.....	8
Art. 12 – Tributo giornaliero	9
Art. 13 – Tributo provinciale.....	9
TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	9
Art. 14 – Riduzioni del tributo	9
Art. 15 – Agevolazioni	10
Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	11
Art. 16 bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	11
TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO	12
Art. 17 – Riscossione	12
Art. 18 – Obblighi di trasparenza.....	13
Art. 19 – Dichiarazione	13
Art. 20 – Rimborsi e compensazione	14
Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni.....	14
Art. 22 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	15
Art. 23 – Riscossione coattiva.....	15
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento.....	15
Art. 25 – Clausola di adeguamento	15

TITOLO I - OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 641 a 668, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Per quanto attiene alle definizioni della gestione dei rifiuti urbani, alla classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla definizione di rifiuti urbani e rifiuti speciali valgono le disposizioni di cui al “Regolamento per la disciplina, la gestione integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell'11/06/2014 e modificato da ultimo con Del. C.C. n. 13 del 19/03/2021 e dalle successive modifiche del D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente).

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste sul territorio comunale. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, l'occupazione si presume avvenuta – salvo prova contraria - dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto impositivo e cessa il giorno in cui ha avuto fine il presupposto impositivo, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro i termini di cui al successivo articolo 19. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tardivamente si applica quanto disciplinato al successivo articolo 20 comma 1.

- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 19 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 9 comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari, fermo restando che alle utenze adibite a mercati non ricorrenti si applica l'esclusione di cui all'articolo 12 comma 1.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla

TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni annesse; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani.
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) sono soggetti al tributo: i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per usufruire della detassazione è necessario presentare la planimetria con indicazione delle aree di cui si richiede l'esclusione.
- 6bis) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. Analoga detassazione spetta ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori medici	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Stampaggio materie plastiche e similari	60%
Lavorazioni materiali ferrosi (tornerie, carpenterie metalliche, galvanotecnici)	70%
Gommisti, elettrauto, officine meccaniche, carrozzerie	70%
Calzaturifici artigianali (tacchifici, trancerie, tomaifici, suolifici e lavorazioni connesse)	60%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di superficie non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma precedente, la detassazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché i rifiuti o sostanze prodotti distinti per codice CER;
 - b) comunicare, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).
- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre alle sanzioni se dovute previste dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 10.06.2014.

Art. 8 bis – Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani

Abrogato.

TITOLO III - TARIFFE E CATEGORIE D'UTENZA

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. **Ai fini del calcolo dell'imposta il numero degli occupanti delle unità abitative è quello risultante alla data di emissione del ruolo TARI (Avviso di Pagamento TARI) per l'anno di competenza.** Le variazioni in aumento o in diminuzione degli occupanti, intervenute successivamente a detta data, avranno efficacia a partire dall'anno successivo. L'unica deroga a quanto disposto al precedente periodo è concessa nel caso di costituzione di nucleo familiare individuabile come nuovo soggetto passivo: in tal caso, l'uscita da un nucleo già iscritto ai fini della costituzione di nuova utenza domestica comporta, a decorrere dal mese successivo, la riduzione del numero occupanti conteggiati per il calcolo del tributo dovuto, a condizione che tale condizione sia dichiarata, allegando dichiarazione di apertura del nuovo nucleo opportunamente protocollata.
 - b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato

per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari 2.

- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999. Le attività non comprese esplicitamente in una specifica categoria contributiva, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie di attività previste dal DPR 158/1999 viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
- 5) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
- 6) Abrogato.

Art. 10 – Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 – Tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base mensile. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
- 2) Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 3) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno della delibera di determinazione delle tariffe sulla base di quanto contenuto nel Piano Finanziario.
- 4) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti.
- 5) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali e delle aree tassabili l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno della delibera di determinazione delle tariffe sulla base di quanto contenuto nel Piano Finanziario.
- 6) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell'utenza la tariffa per unità di superficie parametrata alla potenziale produttività di rifiuti anche in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
- 7) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 8) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento così come previsto dal Metodo Tariffario (MTR) introdotto con Deliberazione 443/2019/R/Rif da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e s.m.i..

Art. 12 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 19 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 5 euro.
- 7) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

Art. 13 – Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta della frazione indifferenziata rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

Qualora entro la medesima distanza sia disponibile la sola raccolta della frazione indifferenziata la riduzione di cui al comma precedente sarà applicata nella misura del 15%. Sono escluse dalla presente riduzione tutte le utenze presso cui è attivo il sistema di raccolta porta a porta.

- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 3) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi nel caso di unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 15 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, in relazione all'andamento del tasso di raccolta differenziata riscontrato nei periodi precedenti a quello di determinazione delle tariffe.
- 2) Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti urbani direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, è concessa la riduzione del 15% della parte variabile della tariffa, a condizione che la quantità annua dei rifiuti avviata al riciclo, sia almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata moltiplicando il coefficiente Kd di cui alla tabella del DPR 158/99, per la superficie dell'utenza.
- 3) La riduzione è concessa sull'importo dovuto per l'annualità successiva a quella nella quale sono stati prodotti i rifiuti, a seguito di apposita istanza da presentare entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo su un modello predisposto dal Comune.

In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 16-bis, la riduzione cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

- 4) È riconosciuto – a decorrere dall'anno 2017 – un contributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune. Con apposito atto di Giunta Comunale, annualmente verrà approvato il relativo bando e fissate modalità e termini di presentazione della domanda sulla base dei seguenti criteri:
 - a) iscrizione ad un corso universitario (non master e similari) o corso post diploma IFTS o ITS;
 - b) titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell'anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle normative agevolative per il diritto allo studio;
 - c) validità annuale della domanda;

- d) contributo di importo pari alla differenza della tariffa applicata sulla base del nucleo anagrafico e quella che si applicherebbe sottraendo il numero degli studenti universitari.

La riduzione è applicata al tributo dovuto per l'anno successivo ed evidenziata nel relativo avviso di pagamento.

- 5) Sono esenti dal tributo, in ragione del disagio causato dalla vicinanza con gli impianti di trattamento dei rifiuti, le utenze situate in prossimità della discarica comprensoriale di San Biagio. L'esenzione spetta alle utenze situate entro un raggio di 1 kilometro dai confini dell'impianto, in ogni caso fino al confine naturale del Fiume Ete in direzione nord e fino al confine del territorio comunale in direzione sud; ai fini dell'esatta perimetrazione dell'area interessata si rinvia alla planimetria di cui all'allegato A.
- 6) La copertura del mancato introito derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sarà finanziata con apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 16 bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

- 1) Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione scade il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2) La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
- 3) Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

- 4) Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.
- 4-bis) Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.
- 5) Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 17 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente in formato cartaceo o, su richiesta, in formato elettronico, l'avviso di pagamento della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
- 3) abrogato
- 4) Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 8 dell'articolo 11 e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alle scadenze per i pagamenti. Nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può disporre il pagamento di una o più rate calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e una rata di conguaglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
- 5) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

6) abrogato.

7) Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 4 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b) contribuenti in possesso di una certificazione ISEE uguale o inferiore ad € 25.000,00;
- c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 18 – Obblighi di trasparenza

- 1) Gli avvisi di pagamento contengono gli elementi obbligatori di cui agli articoli 5 (Informazioni generali), 6 (Informazioni sugli importi addebitati), 7 (Informazioni su modalità di pagamento) e 8 (Informazioni su servizio e risultati ambientali) della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.
- 2) Il sito istituzionale del Comune, alla sezione Tributi, contiene le informazioni elencate dalla lettera j) alla lettera s) dell'articolo 3 della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif concernenti le attività del servizio integrazione di gestione dei rifiuti urbani gestite direttamente dal Comune.
- 3) Eventuali variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che includano almeno modifiche nel regime di tariffazione o modifiche del soggetto che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, sono comunicate ai contribuenti, nelle modalità che il Comune ritiene più opportune, con un preavviso di almeno trenta giorni solari.
- 4) Il termine di preavviso di cui al precedente comma non si applica alle variazioni di natura urgente e/o emergenziale.

Art. 19 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. L'ufficio tributi provvederà all'inserimento delle dichiarazioni di apertura, variazione o cessazione all'interno dei propri sistemi informatici entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
- 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

- 1) La domanda di cessazione produce effetti e dà diritto al rimborso se dovuto, a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la domanda di cessazione è stata presentata tardivamente, è efficace dall'annualità successiva a quella dell'avvenuta cessazione, ed il tributo è dovuto per intero per l'anno solare dell'avvenuta cessazione dell'utenza.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune la restituzione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare la restituzione entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme di cui al precedente periodo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Non si procede alla restituzione di somme fino a euro 12,00.

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 3) Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 4) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 8) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 22 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale sulle Entrate.

Art. 23 – Riscossione coattiva

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 21 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.